

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata

LIFEGATE S.P.A. "SOCIETA' BENEFIT"

2) La società ha sede in Erba.

3) La società ha per oggetto:

- la fornitura di servizi editoriali, di marketing, di comunicazione, di produzione e organizzazione di eventi, di consulenza e di formazione su tematiche di sviluppo sostenibile al fine di promuovere modelli economici in armonia con l'ambiente e l'essere umano, legati a valori etici, equo-solidali ed eco-sostenibili;

la compravendita - e relative attività accessorie - di carbon credit (VER - Verified Emission Reduction, CER - Certified Emission Reduction e similari), certificati di energia prodotta da fonti rinnovabili (RECS - Renewable Energy Certificate System, GO - Garanzie di Origine o similari), certificati bianchi o TEE - Titoli di Efficienza Energetica ed altri certificati inerenti la sostenibilità ambientale e sociale sui mercati nazionali e internazionali;

ideazione e realizzazione di modelli di riferimento atti a certificare rating di sostenibilità ambientale, energetica e sociale.

la commercializzazione di energia elettrica e la prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio energetico, l'attività di analisi, di consulenza e di sviluppo di progetti volti all'efficienza energetica e ad un maggior utilizzo di energia rinnovabile;

la produzione e la commercializzazione di bio-gas, il trading sulle piattaforme regolamentate e la vendita ai clienti finali di gas naturale, nonché la fornitura di servizi di consulenza, commerciali ed amministrativi connessi alla vendita;

la progettazione, l'installazione e la vendita di impianti per la generazione, la distribuzione e l'utilizzazione di energia elettrica e gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione;

la progettazione, l'installazione e/o la vendita di kit, manufatti e/o impianti tecnologici volti al risparmio energetico e/o al basso impatto ambientale, compreso sistemi, attrezzature e prodotti di illuminazione;

l'esercizio dell'attività editoriale in genere, esclusa l'edizione e la pubblicazione di quotidiani, sia tramite internet sia mediante pubblicazione di riviste specializzate in tematiche etiche, eco-culturali, eco-sostenibili ed equo-solidali;

la vendita o l'affitto di siti web, la vendita di spazi, informazioni o servizi sulla rete internet ed il commercio elettronico di beni non alimentari, l'esercizio dell'attività di consulenza informatica a terzi ed a società del gruppo, comprese la ideazione e la realizzazione di sistemi informatici e di rete, nonché la prestazione di servizi amministrativi, commerciali e di formazione del personale;

l'esercizio dell'attività discografica e di radiodiffusione ed in particolare la ideazione, la realizzazione e la gestione di programmi radiofonici o televisivi, il commercio di prodotti e di servizi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi, e l'assunzione, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque precluse l'attività di intermediazione nonché ogni attività per la quale la legge preveda l'iscrizione in appositi albi professionali. La società nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di conseguire utili, nello sviluppo del proprio oggetto sociale persegue finalità di beneficio comune, con azioni e progetti mirati al miglioramento dell'impatto sociale ed ambientale di imprese e persone. Attraverso i propri servizi e prodotti supporta lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il contenimento dei consumi energetici, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle comunità, dell'ambiente e della società civile.

4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE - AZIONI

Capitale

5) Il capitale della società è di Euro 8.277.782,36.

Azioni

6) Il capitale è diviso in 18.293.346 azioni, prive del valore nominale e regolate dall'articolo 2346 del Codice Civile, di cui 16.065.354 azioni di categoria A, 1.129.901 azioni di categoria B e 1.098.091 azioni di categoria "Crowd" prive di diritti amministrativi.

7) Le azioni sono suddivise in **"azioni di categoria A"**, **"azioni di categoria B"** e **"azioni di categoria Crowd prive di diritti amministrativi"**.

Le **"azioni di categoria A"**, hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni ordinarie appartengono alla presente categoria e danno diritto agli utili e diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

E' esclusa l'emissione dei titoli azionari ed in tal caso gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico a pena di nullità ai sensi dell'art. 1352 C.C..

In ogni caso tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci.

Il Relativo trasferimento è regolato dall'art. 10 di cui infra.

Le "azioni di categoria B" hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni che appartengono alla presente categoria e danno diritto agli utili e diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Sono rappresentate da titoli azionari emessi e la relativa circolazione è regolata dalla legge.

Gli azionisti titolari della presente categoria di azioni avrà il seguente Diritto di Co-vendita

Qualora un socio o i soci che abbiano il Controllo diretto o indiretto della società ricevano da un terzo un'offerta che intende accettare per il trasferimento, diretto o indiretto, di tutte o di una parte delle loro Azioni che trasferisca direttamente o indirettamente il controllo a terzi, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

I Soci Trasferenti dovranno dare comunicazione per iscritto agli altri soci, e per conoscenza alla Società, a mezzo raccomandata a.r., ovvero con altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta comunicazione (ad esempio Posta elettronica o PEC), informando gli stessi della loro intenzione di trasferire (tutte o parte) delle loro Azioni ai termini e condizioni previsti nell'Offerta del Terzo (Avviso di Trasferimento).

L'Avviso di Trasferimento dovrà indicare l'identità del Terzo Trasferitario, il numero e classe di Azioni in Vendita e i termini e condizioni del trasferimento e accludere copia dell'offerta del Terzo.

I Soci Trasferenti dovranno far sì che l'Offerta del Terzo includa un'offerta per ciascuno dei Soci Co-Venditori di acquistare tutte le Azioni di proprietà di tale Socio Co-Venditore qualora, per effetto del trasferimento, i Soci Trasferenti cessino di controllare la Società: tali Azioni saranno di seguito indicate come le "Azioni Oggetto di Co-Vendita". Ai fini di cui sopra il controllo della Società da parte dei Soci Trasferenti sarà considerato essere venuto meno se, per effetto di una singola operazione o una serie di operazioni collegate o non collegate tra loro, si verifichi una delle seguenti circostanze: (a) i Soci Trasferenti cessino di avere una partecipazione nella Società che attribuisca loro, direttamente o indirettamente, i diritti di (i) nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della Società o di qualsiasi società del relativo gruppo; (ii) nominare o revocare l'amministratore delegato della Società o di qualsiasi società del relativo gruppo.

Il Socio Trasferente dovrà far sì che l'offerta del Terzo preveda quale corrispettivo per le Azioni il medesimo corrispettivo rispettivamente applicato alle Azioni in Vendita e identiche opzioni di vendita regolate dai medesimi termini e condizioni. L'Offerta del Terzo dovrà prevedere un termine per l'accettazione da parte dei Soci Co-Venditori (con conseguente irrevocabilità) non inferiore a 20 (venti) Giorni Lavorativi (il "Periodo di Accettazione") e che l'esecuzione della compravendita avvenga entro il 60° (sessantesimo) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Periodo di Accettazione.

I trasferimenti dei soci co-venditori che abbiano accettato l' offerta al terzo trasferitario ed i relativi pagamenti dovranno avvenire contestualmente o precedentemente i trasferimenti da parte dei soci di controllo al terzo trasferitario medesimo.

Resta inteso che in mancanza di anche solo uno dei requisiti elencati nel presente paragrafo, salva rinuncia espressa da parte di tutti i Soci Co-Venditori, l'offerta del Terzo Trasferitario ai Soci Co-Venditori si considererà come non formulata e il Socio Trasferente non potrà trasferire le Azioni in Vendita al Terzo Trasferitario sin a quando non si sia conformato alle predette disposizioni.

Qualora nessun Socio Co-Venditore abbia accettato l'Offerta del Terzo, il Socio Trasferente potrà perfezionare il trasferimento delle Azioni in Vendita al Terzo Trasferitario a condizione che tale trasferimento (i) avvenga ai termini e condizioni previsti nell'Avviso di Trasferimento e (ii) venga perfezionato a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del Periodo di Accettazione.

Le **"azioni di categoria Crowd prive di diritti amministrativi"**, hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni che appartengono alla presente categoria e danno diritto agli utili e sono del tutto prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Sono rappresentate da titoli azionari emessi e la relativa circolazione è regolata dalla legge.

Gli azionisti titolari della presente categoria di azioni avranno il Diritto di Co-vendita previsto per le "azioni di categoria B" che si da qui per integralmente trascritto.

Ai sensi dell'art. 2376 cc le deliberazioni dell'Assemblea (Ordinaria) potenzialmente lesive dei diritti di una delle o dell'altra delle categorie di azioni dovranno esser approvate dall'Assemblea Speciale degli azionisti della categoria interessata. Si rinvia alle modalità di convocazione per l'Assemblea Ordinaria anche per le Assemblee Speciali. La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori ed i sindaci della società hanno il diritto di partecipare alle assemblee speciali. Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nell'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci dovranno rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della società.

Diritto di voto delle azioni

8) Ogni azione appartenente alla categoria "azioni di categoria A" e "azioni di categoria B" dà diritto ad un voto, mentre le "azioni di categoria Crowd prive di diritti amministrativi" sono prive di diritto di voto.

Indivisibilità delle azioni

9) Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art.2347 del Codice Civile.

Trasferibilità delle azioni

10) Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia inter vivos che mortis causa.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

11) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

12) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa su almeno uno tra "Il Corriere della Sera" o "Il Sole 24Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti in alternativa alla pubblicazione sulle fonti di cui sopra:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i soci all'indirizzo comunicato alla società e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati. A seconda del mezzo impiegato sarà onere degli Amministratori verificare l'effettiva ricezione ad esempio mediante le conferme di ricezione o lettura ovvero attraverso altre forme di conferma.

Assemblea totalitaria

13) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Convocazione annuale

14) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.

Intervento all'assemblea

15) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

16) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

17) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, purchè il rappresentante sia un altro socio ovvero coniuge o parente in linea retta del socio rappresentato, nei limiti e con le modalità previsti dall'art.2372 del Codice Civile.

Presidenza

18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Verbale dell'assemblea

19) Nei casi di legge, ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- . la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- . le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

20) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

21) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Quorum

22) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt.2368 et 2369 del Codice Civile.

23) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali

24) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

25) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

26) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, tutte

le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci effettivi o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

27) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

28) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

29) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

30) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 del Codice Civile.

31) Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, anche di uno solo degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli altri consiglieri, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza all'assemblea dei soci, di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta all'assemblea da uno qualsiasi dei soci.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto di due membri esso si intenderà inoltre automaticamente decaduto in caso di disaccordo circa l'eventuale revoca degli amministratori delegati.

Poteri di gestione

32) All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'Organo Amministrativo si adopererà mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti

al perseguimento delle finalità di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità).

Delega di attribuzioni

33) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul loro operato almeno ogni sei mesi, secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art.2381 del Codice Civile.

Comitato esecutivo

34) Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

35) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

36) L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Rappresentanza

37) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

38) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'art.37 del presente statuto è generale.

L'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente e gli amministratori delegati rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per

giudizi di revocazione e cassazione e possono all'uopo nominare avvocati, procuratori alle liti e periti.

Compensi degli amministratori

39) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.2389 del Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato, anche con copertura assicurativa.

Collegio sindacale

40) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Controllo contabile

41) Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Qualora sia imposto dalla legge, il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

OBBLIGAZIONI

42) L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

BILANCIO ED UTILI

43) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio nei termini di legge.

L'organo amministrativo ai sensi dell' art. 1 Comma 382 della legge 208 del 2015 nonché ai fini di cui ai commi da 376 a 384, redigerà annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che includerà quanto previsto dalla detta disposizione e da sue eventuali modificazioni o integrazioni, rendendo consultabile la detta documentazione ai soggetti interessati nei modi stabiliti dalla legge.

44) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al raggiungimento del 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Versamenti e finanziamenti soci

45) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci

finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

RECESSO

46) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

47) Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Liquidazione del socio receduto

48) Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto eventualmente incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre novanta giorni dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

49) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(I) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(II) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(III) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(IV) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Clausola compromissoria

50) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere devolute al giudizio degli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.